



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 27/16 DEL 29.05.2018

Oggetto: Rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione e ripristino ambientale della cava di inerti "Sos De Bitti – Gollei Lupu" nei comuni di Galtelli e Loculi (NU). Proponente: Sabbie e Basalti di Sardegna Srl. Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152/2006.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Sabbie e Basalti di Sardegna Srl ha presentato, a luglio 2017, l'istanza di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale, relativa all'intervento denominato "Rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione e ripristino ambientale della cava di inerti Sos De Bitti – Gollei Lupu" nei Comuni di Galtelli e Loculi, Provincia di Nuoro, ascrivibile alla categoria di cui al punto 8i, Cave e torbiere, dell'Allegato B1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 7.8.2012.

L'Assessore fa presente che la cava in esame era stata sottoposta, nel 2003, alla procedura di Verifica conclusasi con la Determinazione del Direttore del Servizio SIVEA n. 962/VIII del 7/5/2003, senza l'assoggettamento all'ulteriore procedura di VIA. Il relativo progetto prevedeva l'estrazione, in 10 anni, di circa 1.000.000 m³ di materiale basaltico e granitico, su una superficie estrattiva di circa 7 ha, su un totale autorizzato di 15 ha.

La cava è ubicata in parte nel Comune di Galtelli, il cui centro abitato dista circa 3,7 km in linea d'aria, su cui ricade la quasi totalità dell'area estrattiva, in parte nel Comune di Loculi, dal cui centro abitato dista circa 3,5 km. Il progetto prevede l'estrazione, secondo il piano di coltivazione precedentemente valutato, di circa 350.000 m³ di materiale costituito da granito arenizzato e basalto, destinati alla produzione di inerti per calcestruzzi e, limitatamente ai basalti, di conglomerati bituminosi e il recupero dei luoghi, in un tempo stimato di 5 anni.

Il metodo di coltivazione è per gradoni ascendenti con pedate di larghezza media di 6 metri e altezza media di 10 metri nel basalto e di 6 metri in corrispondenza del granito. Per la coltivazione del basalto, che rappresenta la porzione superiore del giacimento, con uno spessore di circa 20 metri, è previsto l'impiego di esplosivi. La superficie effettivamente interessata dall'attività estrattiva è stata ridimensionata, rispetto al precedente piano, a circa 8 ha, entro il perimetro già autorizzato, di 15 ha.

Il granito, una volta estratto, è trasferito per la lavorazione in un impianto esterno, mentre il basalto viene lavorato nell'impianto di frantumazione, ubicato nel piazzale di base.



Al termine della coltivazione del giacimento i fronti dei gradoni saranno inclinati di circa 45° e la pendenza media del fronte estrattivo non supererà i 40°.

Il recupero ambientale è finalizzato alla restituzione dei luoghi all'originaria funzione agricola mediante rimodellamento delle scarpate, ricostituzione del suolo e della copertura vegetale mediante l'inerbimento e l'impianto di specie arbustive e arboree.

Il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province Nuoro - Ogliastra, con la nota prot. n. 36297 del 22.9.2017, ha comunicato che l'intervento <<ricade in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi della parte terza del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per effetto dell'art. 142, lett. "g">> dello stesso Decreto e <<all'interno dell'Ambito 21 Baronia del Piano Paesaggistico regionale, in un'area dell'assetto insediativo individuata come "aree estrattive di seconda categoria (cave)>> e di avere autorizzato, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la prosecuzione dell'attività di coltivazione. Il suddetto Servizio ha inoltre comunicato che <<Il progetto, dal punto di vista strettamente paesaggistico, considerato che interessa un ambito già alterato dalla precedente attività estrattiva, non presenta particolari criticità purché sia attuato il ripristino del sito con una morfologia simile a quella originaria>>.

L'Assessore continua riferendo che lo SVA, preso atto della nota del Servizio Tutela paesaggistica e considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, ha concluso l'istruttoria ritenendo di non dover sottoporre il progetto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, a condizione che il proponente ottemperi alle seguenti prescrizioni, che dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione:

1. il progetto da autorizzare dovrà comprendere il piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del D.Lgs. n. 117/2008 e il computo metrico estimativo degli interventi di recupero ambientale, aggiornato alle presenti prescrizioni per la corretta quantificazione della garanzia fideiussoria;
2. le operazioni di coltivazione e recupero ambientale della cava dovranno essere dettagliate in un cronoprogramma delle attività, che dovrà essere elaborato con cadenza biennale e sino alla conclusione dell'attività estrattiva autorizzata;
3. in fase di preparazione delle nuove aree di scavo:
 - a. allo scopo di favorire il successivo recupero dei suoli, il terreno vegetale dovrà essere



- asportato avendo cura di selezionare e stoccare separatamente gli orizzonti superficiali ricchi di humus e quelli più profondi;
- b. dovrà essere assicurata la stabilità dei cumuli di terreno vegetale evitando il dilavamento da parte delle acque di deflusso superficiale; qualora si preveda un periodo di stoccaggio del terreno vegetale superiore a un anno, sui cumuli dovranno essere realizzate idonee semine protettive con miscugli di specie erbacee ad elevato potere aggrappante, allo scopo di limitare la perdita di fertilità, il dilavamento e la dispersione di polveri;
- c. gli esemplari vegetali autoctoni di qualsiasi specie arbustiva e arborea in buono stato fitosanitario, eventualmente presenti dovranno essere possibilmente espianati con tecnica che ne garantisca il successivo attecchimento e messi a dimora nelle aree soggette a recupero o in altre aree circostanti ritenute idonee;
4. in fase di esercizio dovranno essere messi in atto gli accorgimenti tecnico-progettuali e le più efficaci misure di mitigazione al fine di:
- a. garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo e corpi idrici mediante interventi di recupero e smaltimento a norma di legge di qualsiasi materiale inquinante sversato accidentalmente in superficie; in caso di rinvenimento di falda acquifera nel corso della coltivazione, gli scavi dovranno essere arrestati alla quota che garantisca un adeguato franco dalla superficie freatica, e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari alla salvaguardia della risorsa idrica;
- b. garantire la stabilità generale dell'area e dei fronti di scavo evitando l'insorgere di pericoli e situazioni di rischio geomorfologico; a tal fine, nell'impiego degli esplosivi, dovranno essere opportunamente applicate le tecniche di abbattimento prudenziale (frazionamento della carica); nel corso dell'attività di coltivazione il proponente dovrà costantemente monitorare la stabilità delle aree e l'efficacia delle misure di contenimento apportando, in caso di necessità, gli eventuali correttivi;
- c. garantire la stabilità dei cumuli provvisori di materiali di risulta destinati ai successivi interventi di recupero;
- d. contenere le polveri dovute alla movimentazione dei macchinari in fase di escavazione carico e trasporto, mediante la bagnatura di tutte le superfici potenzialmente polverose, soprattutto durante le stagioni secche e le giornate ventose;
- e. dovrà essere garantito il corretto drenaggio delle acque dilavanti l'area estrattiva, evitando



- allagamenti e ristagni nelle zone più depresse della cava; la gestione delle acque di dilavamento eventualmente raccolte all'interno della cava dovrà svolgersi in conformità con la Disciplina regionale degli scarichi di cui alla Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008;
5. in riferimento al recupero ambientale:
 - a. per quanto possibile, compatibilmente con le esigenze di cantiere, gli interventi di recupero ambientale dovranno essere realizzati contestualmente a quelli di coltivazione;
 - b. su tutte le superfici dovrà essere garantita la copertura dello sterile con uno strato di terreno agrario di spessore medio non inferiore ai 30 cm. I volumi mancanti dovranno essere compensati mediante l'apporto di terreno di qualità chimico-fisica idonea per le finalità di progetto e compatibile con i caratteri pedologici del sito; per l'arricchimento in sostanza organica ed elementi nutritivi del letto di semina, dovranno essere utilizzati esclusivamente fertilizzanti organici e compost di qualità, conformi alla normativa vigente;
 - c. per il rinverdimento delle aree oggetto di rinaturalizzazione dovranno essere impiegate esclusivamente specie autoctone coerenti con il contesto ecologico e con le associazioni vegetali potenziali del sito;
 - d. sino al completo affrancamento delle piantine e delle erbe introdotte artificialmente, dovrà essere evitato il pascolamento e si dovrà provvedere alle necessarie cure colturali, alle irrigazioni periodiche e di soccorso e, qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento, agli interventi di infittimento delle superfici inverdite;
 - e. le attività di inerbimento e piantagione del sito dovranno essere affiancate da personale esperto in materie agronomiche e forestali, in accordo con il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Nuoro;
 6. la gestione dei rifiuti prodotti nel sito di cava, non derivanti direttamente dall'attività estrattiva, dovrà avvenire nel rispetto della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i.;
 7. dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio delle componenti ambientali secondo le indicazioni da richiedere all'ARPAS per quanto riguarda i parametri da assoggettare a controllo, modalità e periodicità delle misurazioni (dovrà essere compreso il monitoraggio di cui al punto 4.b.); le attività di monitoraggio dovranno essere predisposte anche tenendo conto dell'eventuale presenza di ricettori sensibili, che dovrà essere attentamente verificata, entro un significativo raggio di influenza della cava;
 8. a tre anni dall'avvio dei lavori, la cui data dovrà essere comunicata agli Enti di controllo, e a



conclusione delle attività, il Proponente dovrà trasmettere allo SVA, ai Comuni di Galtelli e Loculi, alla Provincia di Nuoro, al Servizio Attività estrattive e recupero ambientale, all'ARPAS e al Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Nuoro e al Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province Nuoro – Ogliastra, una relazione tecnico-descrittiva corredata di documentazione fotografica, planimetrie, sezioni, attestante l'avanzamento dei lavori di coltivazione e del contestuale recupero, che specifichi la coerenza con il progetto autorizzato e con le prescrizioni della presente deliberazione. Nel report dovranno essere indicati i quantitativi di materiali estratti e ancora da coltivare, l'attuazione delle misure di mitigazione e i risultati dei controlli effettuati secondo quanto previsto nel Piano di monitoraggio delle componenti ambientali di cui al punto 8.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio Valutazioni ambientali.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di non sottoporre, per le motivazioni indicate in premessa, all'ulteriore procedura di VIA l'intervento denominato "Rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione e ripristino ambientale della cava di inerti Sos De Bitti – Gollei Lupu" nei Comuni di Galtelli e Loculi, Provincia di Nuoro, proposto dalla Società Sabbie e Basalti di Sardegna, a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni descritte in premessa, sul rispetto delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, i Comuni di Galtelli e Loculi, la Provincia di Nuoro, il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province Nuoro - Ogliastra, il Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale dell'Assessorato regionale dell'Industria, il Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Nuoro e l'ARPAS;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, la validità della presente deliberazione, ai fini della realizzazione dei lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 27/16
DEL 29.05.2018

delle Valutazioni ambientali e agli Enti di controllo, è pari a cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web della Regione autonoma della Sardegna, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru